

N. 38656 DI REP.

N. 11389 DI RACC. ----

----- VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 17.50 (diciassette e cinquanta) -----

----- 17 giugno 2014. -----

In Segrate, Via Mondadori n. 1. -----

Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --

- BERLUSCONI MARINA ELVIRA nata a Milano il 10 agosto 1966, domiciliata per la carica in Milano Via Bianca di Savoia n. 12. -----

Parte della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

----- "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA" -----

con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12 e capitale di euro 64.079.168,40, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07012130584, REA n. 1192794 e a tal fine -----

----- premette -----

che a seguito di avviso di convocazione inviato nei termini di statuto è stata indetta per oggi la riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Proposta relativa ad operazione di reperimento di nuove risorse finanziarie, anche in esercizio parziale della delega attribuita al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti. -----

----- Ciò premesso -----

BERLUSCONI MARINA ELVIRA mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento della riunione e delle conseguenti deliberazioni. -----

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che la riunione si svolge come segue: -----

assume la presidenza, nell'indicata qualità, BERLUSCONI MARINA ELVIRA che, con il consenso del consiglio, chiama me Notaio a redigere il verbale. -----

Dopodichè il Presidente dichiara e accerta: -----

- che sono presenti i Consiglieri Poli Roberto, Resca Mario, Cannatelli Pasquale, Spadacini Marco, Renoldi Angelo, Pellegrino Danilo, sono collegati in teleconferenza l'amministratore delegato Mauri Ernesto e i consiglieri Forneron Mondadori Martina e Rossello Cristina, in conformità alle modalità di statuto; -----

- che, per il Collegio Sindacale sono Presenti il Presidente Superti Furga Ferdinando e i sindaci Papa Franco Carlo e

Giampaolo Francesco. -----  
Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente riunione, regolarmente convocata a seguito del surrichiamato avviso di convocazione è validamente costituita. -----  
Assiste alla riunione, su invito del Presidente e con il consenso degli intervenuti il dottor Alessandro Franzosi Direttore Corporate Finance di Gruppo. -----  
Prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente rappresenta l'opportunità di ammettere a partecipare alla riunione la dottoressa Patrizia Arienti Partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. incaricata della revisione legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nonché il dott. Vittorio Camosci, senior manager della medesima società di revisione e quindi pone ai voti una proposta in tal senso. -----  
Il Consiglio unanime approva. La dottoressa Patrizia Arienti partecipa a mezzo collegamento in audioconferenza in conformità alle modalità di statuto. -----  
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che l'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 di cui al verbale ricevuto da me Notaio in data 9 maggio 2014 n. 38508/11348 di rep. registrato a Milano il 12 maggio 2014 ed iscritto nel competente registro delle imprese di Milano in data 13 maggio 2014, modificando l'articolo 6.6 dello statuto sociale ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. -----  
Il Presidente prosegue rilevando che l'operazione proposta al Consiglio consiste nell'offerta di complessive massime n.

29.953.500

(ventinovemilioninovecentocinquantatremilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 12,15% (dodici virgola quindici per cento) dell'attuale capitale sociale da attuarsi, con le modalità di cd. *Accelerated Bookbuilding*, attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a "Investitori Qualificati" (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche "Regolamento Emittenti") in Italia e investitori istituzionali all'estero (ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili), ("**Destinatari**") senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b) e dall'art. 57, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti. -----

In particolare l'Operazione nel suo complesso si articolerebbe come segue: -----

- offerta di massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni di nuova emissione, pari al 6,09% (sei virgola zero nove per cento) dell'attuale capitale sociale, rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, da deliberare in esercizio parziale della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile sopra richiamata; -----

- offerta di n. 14.953.500 (quattordicimilioninovecentocinquantatremilacinquecento) azioni, pari al 6,07% (sei virgola zero sette per cento) del capitale sociale, detenute dalla Società quali azioni proprie. Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di esercitare parzialmente la delega come attribuita dalla sopracitata delibera di assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 e, per l'effetto, di deliberare un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile da collocarsi esclusivamente presso i Destinatari come sopra definiti unitamente alle azioni proprie in portafoglio alla società sopraindicate. -----

A tal fine il Presidente presenta la bozza di relazione all'uopo predisposta in conformità, per quanto applicabili, all'Allegato 3A Schemi n. 2 e 3 del Regolamento Emittenti ove sono meglio evidenziate le motivazioni dell'operazione proposta nonché le concrete modalità operative della stessa ("**Relazione Illustrativa**",) tra cui l'individuazione dei

criteri che dovranno essere seguiti nella determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e del prezzo delle azioni proprie oggetto di offerta corrispondente al valore di mercato delle medesime, in conformità anche alle disposizioni dell'articolo 2441 comma 4, secondo periodo del codice civile. -----

Rileva che in relazione all'individuazione dei criteri citati e, in particolare, ai fini di un supporto specifico in merito alla determinazione della misura percentuale dello sconto che può essere ipotizzato per operazioni similari è stata incaricata la società Lazard S.r.l. quale advisor finanziario dotato di consolidata esperienza in materia. -----

Il Presidente illustra quindi, con il supporto del dottor Alessandro Franzosi, le risultanze dell'analisi effettuata da Lazard S.r.l. e le modalità di individuazione dei criteri sopra richiamati, quali riportati nella Relazione Illustrativa. -----

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del Consiglio il seguente -----

----- TESTO DI DELIBERAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione -----

- preso atto delle comunicazioni del Presidente, -----

----- DELIBERA -----

1) Di approvare nel suo complesso il testo della Relazione Illustrativa ed in particolare di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di compendio dell'aumento di capitale e del prezzo delle azioni proprie oggetto di offerta ivi indicati, di cui ha dato lettura il Presidente, testo che firmato dalla Parte e da me Notaio si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "A". -----

Il Presidente apre quindi la discussione e, dopo ampia discussione, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato all'unanimità e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto. -----

----- \*\*\* -----

Il Presidente, a seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa ne dispone la contestuale trasmissione di una copia alla dottoressa Patrizia Arienti, Partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dando atto contestualmente che la bozza della relazione, sottoposta all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione è stata trasmessa in data 9 giugno 2014 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, quarto comma secondo periodo del Codice Civile. -----

Si sospendono i lavori alle ore 17.10 (diciassette e dieci). -

Si riaprono i lavori alle ore 17.12 (diciassette e dodici). --

Il Presidente, dopo la breve interruzione dei lavori, cede la

parola alla dottoressa Patrizia Arienti la quale, preso atto dell'approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, oltre che delle azioni proprie oggetto di offerta, ivi indicati, dispone la contestuale trasmissione e consegna al Presidente della relazione della società di revisione incaricata della revisione legale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, relazione che firmata dalla Parte e da me Notaio, si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "B". -----

Il Presidente quindi, riprendendo quanto già contenuto nella Relazione Illustrativa, ribadisce che l'aumento di capitale relativo all'operazione in esame si configura, nello specifico, quale aumento di capitale, in via scindibile, a pagamento per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila virgola zero zero), e quindi nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'attuale capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. - corrispondente a nominali Euro 6.407.917,00 (seimilioniquattrocentosettemilanovecentodiciassette virgola zero zero) - mediante emissione di massime complessive n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, ai Destinatari quali sopra definiti, ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo da determinarsi in conformità ai criteri definiti nella Relazione Illustrativa come sopra approvata, ed in particolare ad un prezzo non inferiore al prezzo di riferimento nel giorno di avvio del collocamento rettificato di uno sconto fino a un massimo dell'8% (otto per cento). ----

Come già rilevato il proposto aumento di capitale si inserisce nell'ambito di un'operazione di c.d. *accelerated bookbuilding* che avrebbe ad oggetto, oltre alle massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) di azioni di nuova emissione rivenienti dal suddetto aumento di capitale (pari al 6,09% sei virgola zero nove per cento del capitale sociale), anche massime

n. 14.953.500

(quattordicimilioninovecentocinquantatremilacinquecento)

azioni proprie (pari al 6,07% sei virgola zero sette per cento circa del capitale sociale), per un totale quindi di massime

n. 29.953.500

(ventinovemilioninovecentocinquantatremilacinquecento)

azioni, pari al 12,15% (dodici virgola quindici per cento) dell'attuale capitale sociale. -----

Il Presidente evidenzia altresì che in relazione all'operazione in esame si intende conferire a UniCredit Bank A.G. e Banca IMI S.p.A. l'incarico di joint bookrunners,

responsabili del collocamento delle azioni da effettuarsi previa stipulazione di specifico contratto ("placement agreement") con la società, i cui contenuti essenziali vengono illustrati al consiglio con il supporto del dottor Alessandro Franzosi. -----

Il Presidente infine precisa che, in considerazione dei destinatari e dell'importo della prospettata operazione di aumento del capitale, l'emissione ed il collocamento delle relative azioni avverrà senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni a tal fine previste dal Regolamento Emittenti. -----

Il Prof. Superti Furga Ferdinando a nome dell'intero Collegio Sindacale certifica che l'attuale capitale sociale di Euro 64.079.168,40 è interamente sottoscritto, versato ed esistente. -----

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del Consiglio il seguente -----

----- TESTO DI DELIBERAZIONE -----

"Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., vista e approvata la relazione illustrativa ("**Relazione illustrativa**"), preso atto dell'attestazione resa dal Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 64.079.168,40 è interamente sottoscritto e versato, vista la relazione rilasciata dalla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, -----

----- **DELIBERA** -----

1. di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte nella Relazione Illustrativa, l'operazione di collocamento, riservato esclusivamente ad Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia e Investitori istituzionali all'estero, (ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili), di complessive massime n. 29.953.500 (ventinovemilioninovecentocinquantatremilacinquecento) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna, godimento regolare, di cui: -----

(i) n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni di nuova emissione di compendio di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo Codice Civile, da deliberare a valore sulla delega conferita al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile; -----

(ii) n. 14.953.500

(quattordicimilioninovecentocinquantatremilacinquecento)

azioni detenute dalla Società quali azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile; -----

2. di dare parziale esecuzione, in relazione al precedente punto 1.(i), alla delega attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2014, e per l'effetto di: -----

(i) aumentare, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila virgola zero zero) rientrante nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., mediante emissione di complessive massime n. 15.000.000 (quindicimilioni) nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna, godimento regolare da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, ad Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia e investitori istituzionali all'estero (ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili), ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo da determinare sulla base ed in conformità ai criteri definiti nella Relazione Illustrativa e da intendersi qui richiamati; -----

(ii) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 Codice Civile, che l'aumento di capitale di cui al precedente punto (i) si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 luglio 2014; -----

3. di conferire al Presidente, all'Amministratore Delegato e al consigliere Pasquale Cannatelli, in via disgiunta, la più ampia delega per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di quanto deliberato ai precedenti punti della presente deliberazione, con tutti i più ampi poteri al riguardo, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, le facoltà per: -----

(i) provvedere alla determinazione del prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale e del prezzo delle azioni proprie sulla base e in conformità ai criteri definiti nella

Relazione Illustrativa; -----

(ii) definire e sottoscrivere con Unicredit Bank A.G. e Banca IMI S.p.a. il contratto per il collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e delle azioni proprie, (Placement Agreement) nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta e sottoscrivere qualsiasi ulteriore atto o contratto funzionale all'esecuzione dell'operazione; -----

(iii) determinare, alla scadenza del termine di sottoscrizione, l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, determinando conseguentemente il numero delle azioni di nuova emissione, procedere all'attuazione di ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia, ivi compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 6 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse, e definire comunque ogni atto o adempimento necessario o ritenuto opportuno rispetto al collocamento e all'emissione delle azioni; -----

(iv) apportare alle deliberazioni adottate le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie e opportune a richiesta di ogni Autorità competente anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;

4. di approvare il testo del comunicato stampa relativo all'operazione come sopra deliberata, da diffondere ai sensi delle applicabili disposizioni di cui al D.L.gs 24 febbraio 1998 n. 58 e del Regolamento Emittenti, di cui ha dato lettura il Presidente, testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "C"; -----

5. di modificare conseguentemente l'art. 6 punto 6 dello statuto sociale come dal testo riportato nella Relazione Illustrativa, allegata al verbale della presente riunione sotto la lettera "A". -----

Il Presidente apre quindi la discussione e, dopo esauriente trattazione il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e dopo prova e controprova risulta approvato all'unanimità e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto. -----

BERLUSCONI MARINA ELVIRA dà atto ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 Codice Civile che, a seguito delle delibere come sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro delle imprese, lo statuto sociale invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che firmato dalla Parte e da me Notaio si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "D". -----

Dopodichè il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.35 (diciassette e trentacinque). -----



Di quest'atto ho dato lettura alla Parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 17.35 (diciassette e trentacinque) omessa la lettura degli allegati per volontà della Parte con il mio consenso. -----

Consta di cinque fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per diciassette facciate. -----

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----



ALLEGATO "A" AL N. 38656 DI REP.

N. 11389 DI RACC.

## Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Aumento del capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ("Mondadori" o "Società"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da deliberare in esercizio di delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.

(Allegato 3A, Schemi 2 e 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche)

### Premessa

L'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile disciplina la facoltà, riservata alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Lo statuto di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. recepisce, all'articolo 6.3, tale previsione prevedendo altresì espressamente la delegabilità al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile delle relative deliberazioni.

Con delibera del 30 aprile 2014 l'assemblea straordinaria degli azionisti, modificando l'articolo 6.6 dello statuto, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice

civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

La delibera dell'assemblea straordinaria sopra indicata è stata iscritta presso il registro delle imprese in data 13 maggio 2014.

In relazione a quanto precede il Consiglio di Amministrazione intende esercitare parzialmente la delega attribuitagli ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, deliberando l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000, e quindi nei limiti del 10% dell'attuale capitale sociale di Mondadori - corrispondente a nominali euro 6.407.917 - mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, ad investitori istituzionali italiani ed esteri, come meglio in seguito individuati.

Il proposto aumento di capitale si inserisce e va inquadrato nell'ambito di un'operazione di offerta di complessive massime n. 29.953.500 azioni ordinarie, pari al 12,15% dell'attuale capitale sociale (**"Operazione"**), da attuarsi, con le modalità di cd. *Accelerated Bookbuilding*, attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a "Investitori Qualificati" in Italia (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e

successive modifiche) e investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con espressa esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili ("Destinatari") senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione, in virtù delle esenzioni previste dall'articolo 34-ter comma 1, lettera b) e dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob n. 11971/1999.

In particolare l'Operazione nel suo complesso è articolata come segue:

- (i) Offerta di massime n. 15.000.000 azioni di nuova emissione, pari al 6,09% dell'attuale capitale sociale, rivenienti dall'aumento di capitale sopra richiamato ("Aumento di capitale");
- (ii) Offerta di n. 14.953.500 azioni, pari al 6,07% del capitale sociale, detenute dalla Società quali azioni proprie ("Offerta di azioni proprie").

## **1. AUMENTO DI CAPITALE E OFFERTA DI AZIONI PROPRIE**

### **1.1 Finalità, motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale e dell'Offerta di azioni proprie.**

L'aumento di capitale, da riservare esclusivamente ai Destinatari sopra individuati, che il Consiglio di Amministrazione intende deliberare è finalizzato, unitamente all'offerta delle azioni proprie in portafoglio riservata ai medesimi soggetti, al reperimento di nuove risorse sul mercato dei capitali in funzione del rafforzamento della struttura finanziaria a sostegno degli obiettivi di sviluppo del Gruppo, rappresentati sia dal consolidamento delle linee di business a maggior valore aggiunto e dal recupero di redditività dell'area periodici sia dalla crescita per linee esterne, anche nell'area digitale.

L'operazione proposta consentirà inoltre alla Società di:

- ampliare, contenendo nel contempo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti, la propria base azionaria attraverso l'ingresso di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, privilegiando coloro che presentino una propensione a detenere le azioni assegnate nel lungo periodo in modo da favorire la stabilità del titolo e, al contempo, una maggiore liquidità dello stesso e da rendere possibile l'accesso a efficaci canali di finanziamento a sostegno dei futuri programmi di sviluppo delle attività della Società;
- selezionare in modo rapido ed efficiente gli investitori istituzionali ai quali offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione e le azioni proprie, anche in considerazione del metodo, già richiamato, tramite il quale si intende realizzare l'aumento di capitale e l'offerta nel suo complesso (i.e. il c.d. processo di *bookbuilding* che implica lo svolgimento di una procedura di asta competitiva tra i destinatari dell'offerta);
- massimizzare il ricavato dell'offerta, in quanto rivolta ai soli investitori istituzionali.

Con riferimento alle caratteristiche ed alla struttura dell'operazione, si sottolinea quanto segue:

- i) Il collocamento congiunto delle azioni di nuova emissione e delle azioni proprie in portafoglio secondo le modalità descritte nella presente relazione, pur determinando un ammontare complessivo di offerta significativo in relazione ai volumi medi di scambio del titolo Mondadori consente di conseguire i seguenti vantaggi:
  - Ottimizzare la raccolta complessiva, evitando le incertezze legate ad un'attività continuativa di vendita sul mercato delle azioni proprie nonché i conseguenti possibili effetti depressivi sull'andamento del titolo;
  - Ridurre i tempi di realizzo dell'operazione evitando i vincoli temporali derivanti dal periodo di lock up che, come prassi di mercato, è

generalmente previsto dagli accordi sottoscritti con le banche incaricate del collocamento. Nello specifico, in caso di collocamento avente ad oggetto esclusivamente azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sarebbe stato precluso a Mondadori, per un arco temporale significativo, corrispondente al "lock up period" successivo all'aumento stesso, di procedere all'offerta delle azioni proprie in portafoglio;

- Beneficiare, anche nell'ambito dell'operazione di cessione delle azioni proprie della garanzia di prezzo che la società ha negoziato con le banche collocatrici nell'ambito dell'accordo di collocamento.
- ii) L'esercizio solo parziale della delega relativa all'aumento del capitale sociale, con la conseguente già richiamata limitazione degli effetti diluitivi rispetto agli azionisti preesistenti, consente inoltre a Mondadori di mantenere, in conformità ai requisiti di cui all'articolo 73 del D.p.r. n. 633/1972, l'adesione al consolidato IVA di Gruppo facente capo al soggetto controllante, e i connessi benefici finanziari. Tali benefici sono rappresentati, in particolare, dagli impatti positivi sul circolante derivanti dalla possibilità di compensare, nell'ambito del Gruppo, gli eventuali saldi IVA a credito rispetto ai saldi a debito, evitando la determinazione di posizioni a credito soggette, generalmente, a termini lunghi di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria.
- iii) L'aumento di capitale consente di migliorare la posizione finanziaria netta del Gruppo e di rafforzarne la struttura patrimoniale, benché non sia destinato a una riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario di Mondadori.

## **1.2 Le modalità dell'aumento di capitale**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene coerente con le esigenze sopra indicate utilizzare pertanto la facoltà, già richiamata in premessa ed espressamente contemplata dall'articolo 6 dello Statuto della Società, attribuita alle sole società quotate dall'articolo 2441, comma 4, secondo

periodo, del codice civile, ai sensi del quale, ove lo statuto lo preveda, il diritto di opzione può essere escluso *"nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale"*.

### **1.3 L'esecuzione dell'aumento di capitale e dell'offerta di azioni proprie**

Le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e le azioni proprie saranno offerte agli investitori istituzionali italiani ed esteri nel momento in cui, tenuto conto anche delle indicazioni delle banche che saranno selezionate come responsabili per il collocamento, ricorrano le condizioni di mercato. A tal fine, è intenzione del Consiglio di Amministrazione conferire l'incarico di *joint bookrunners* in relazione all'operazione a UniCredit Bank AG ("**UniCredit**") e Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**").

In conformità alla prassi consolidata, spetterà al Presidente, e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, dare attuazione alla delibera di aumento di capitale del Consiglio di Amministrazione e all'Offerta nel suo complesso, individuando il prezzo definitivo di collocamento delle azioni in conformità ai criteri indicati nel successivo paragrafo 5.

## **2. Andamento gestionale della Società e del gruppo ad essa facente capo**

Per una descrizione dell'andamento della gestione di Mondadori e delle società ad essa facenti capo e dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 si rinvia a quanto già comunicato e oggetto di informativa al pubblico nella relazione sulla gestione relativa al bilancio d'esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2013.

Per una descrizione dei risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2014 si rinvia al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2014 e pure già oggetto di



informativa al pubblico.

### 3. Consorzi di garanzia e/o di collocamento, modalità di collocamento

E' previsto che il collocamento sia effettuato presso Investitori Qualificati in Italia e Investitori istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* del U.S. *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi della *Rule 144 A* del U.S. *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili, attraverso un processo di *bookbuilding* che implica lo svolgimento di una procedura di asta competitiva tra i destinatari dell'offerta e che consente di allocare le azioni offerte privilegiando gli investitori istituzionali che presentino, tra l'altro, una propensione a detenere le azioni assegnate nel lungo periodo in modo da favorire la stabilità del titolo.

Il processo di *bookbuilding*, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società quotate, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di acquisto o sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore, ovvero di qualche giorno (il c.d. *accelerated bookbuilding*).

Nel formulare i propri ordini, gli investitori istituzionali indicano un prezzo al quale sarebbero disponibili ad acquistare un determinato numero di azioni, ovvero presentano un ordine "al meglio". Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli investitori ai quali saranno assegnati i titoli ("**il prezzo di collocamento**") ed è stabilito, sulla base delle indicazioni ricevute da parte degli investitori, in modo tale da poter allocare con successo tutte le azioni offerte e, allo stesso tempo, da garantire nella misura possibile un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'operazione.

Ai fini del presente aumento di capitale e dell'Offerta nel suo complesso,

nella determinazione del prezzo delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero disponibili ad acquistare le azioni, con particolare riferimento allo sconto eventualmente applicato.

In particolare, la scelta degli investitori e la quantità di titoli da allocare a ciascuno di essi terrà conto del livello di *oversubscription* (ovvero della quantità di domanda pervenuta rispetto all'offerta) e della qualità intrinseca degli investitori (ovvero, tra l'altro, della loro propensione a detenere i titoli assegnati nel lungo periodo). Come noto, tale processo risulta particolarmente efficiente nella determinazione del valore di mercato delle azioni di nuova emissione, in quanto il prezzo al quale sono assegnate tali azioni corrisponde al valore loro attribuito al momento del collocamento da parte di investitori qualificati che, alla luce delle loro capacità professionali, sono i soggetti più qualificati a determinare l'effettivo valore di mercato dei titoli.

Il processo adottato consentirà quindi di determinare l'effettivo valore di mercato delle azioni Mondadori al momento del loro collocamento. Il conferimento dell'incarico per il collocamento delle azioni Mondadori a primarie istituzioni finanziarie garantirà l'esecuzione di tale collocamento in modo non arbitrario e, in particolare, secondo i migliori *standard* della prassi internazionale.

Al fine di garantire il buon esito dell'operazione, tenuto anche conto del volume delle azioni complessivamente oggetto di offerta, il Consiglio, nell'ambito del conferimento degli incarichi di Joint bookrunner sopra richiamati, ha negoziato una garanzia circa l'integrale collocamento delle azioni e la definizione di un prezzo minimo di collocamento ("prezzo di garanzia" o cd "Backstop Price").

Tale garanzia prevede che le banche incaricate garantiscano l'integrale collocamento delle azioni oggetto di offerta (sia quelle di nuova emissione che le azioni proprie oggetto di cessione) ad un prezzo che riflette uno

sconto (c.d. Backstop Discount) dell'8% rispetto al Prezzo di riferimento di Borsa alla data di avvio dell'offerta.

In termini di definizione di Prezzo di riferimento si specifica che con l'introduzione dell'asta di chiusura, il Prezzo di riferimento è uguale:

1. al prezzo di asta di chiusura;
2. qualora non sia possibile determinare il prezzo dell'asta di chiusura, il prezzo di riferimento è posto pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
3. qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base del precedente punto, il prezzo di riferimento è pari a un numero significativo di migliori proposte in acquisto presenti sul book durante la fase di negoziazione continua, tenendo in maggior conto le più recenti;
4. qualora non sia possibile determinare il prezzo di riferimento sulla base del punto 3, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.

Più in particolare il contratto di collocamento sottoscritto con le banche Joint Bookrunners prevede:

- un prezzo garantito (Backstop Price) pari al Prezzo di riferimento nel giorno di avvio dell'offerta – al netto dello sconto massimo dell'8%;
- una commissione di direzione, coordinamento e garanzia pari all'1,0% del corrispettivo complessivo derivante dal collocamento delle azioni (proprie e di nuova emissione) oggetto di offerta;
- una co-sharing fee che prevede il riconoscimento a favore dei Joint Bookrunners del 50% della differenza – se positiva – tra Prezzo di Collocamento e Prezzo Garantito (Backstop Price).

#### **4. Eventuali altre forme di collocamento previste**

Non sono previste forme di collocamento diverse da quelle indicate nel

precedente paragrafo 3.

**5. Fissazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e del prezzo delle azioni proprie**

**5.1** Per quanto concerne il prezzo di collocamento delle azioni il Consiglio di Amministrazione intende procedere alla determinazione dei criteri ai quali il Presidente e l'Amministratore Delegato dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso e non già alla determinazione di un prezzo "finale" di collocamento. Tale scelta, peraltro assai diffusa e consolidata nella prassi di mercato, si rende particolarmente opportuna anche in considerazione della prescrizione di legge che impone che il prezzo di emissione in aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile "*corrisponda al valore di mercato delle azioni*". Stante altresì il lasso temporale che potrebbe intercorrere tra la delibera di aumento di capitale e la sua esecuzione, appare infatti opportuno che, in prossimità dell'emissione delle azioni, sia accertato secondo i criteri di seguito stabiliti quale sia il valore di mercato delle azioni al momento, appunto, dell'attuazione della delibera. Qualora, infatti, si procedesse sin d'ora a stabilire un prezzo fisso delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.

Ai fini dell'individuazione dei criteri per la determinazione di un prezzo che corrisponda al valore di mercato, occorre tener conto delle specifiche caratteristiche della Società ed, in particolare, del grado di volatilità del titolo Mondadori. Al fine di individuare criteri il più possibile obiettivi, è parso opportuno tenere conto dell'esperienza di operazioni analoghe di emissione di nuove azioni in Italia e in Europa, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione delle stesse, che possono essere utilizzate per uniformarsi

al dettato dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

Il requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato contenuto in tale norma introduce un criterio dotato di una certa elasticità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione ha dunque proceduto all'analisi e alla ricerca dei criteri più appropriati per poter individuare, in sede di esecuzione del proposto aumento di capitale, il prezzo corrispondente al valore di mercato delle azioni.

Da un'analisi delle varie emissioni effettuate in Italia e in Europa emerge che il prezzo di emissione, anche se deve necessariamente tenere conto delle peculiarità dell'operazione, non può prescindere, ai fini di individuare la corrispondenza dello stesso con il valore di mercato, dalle quotazioni del titolo in un determinato momento.

- 5.2** Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato come nell'individuazione del valore di mercato in un'offerta di azioni di una società quotata, eseguita tramite il processo di *bookbuilding*, si debba tener conto anche della tipologia di operazione e dei suoi destinatari e quindi del fatto che l'operazione sia rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali. In tali casi, il prezzo è calcolato anche sulla base del prezzo al quale gli investitori, ai quali è rivolta l'offerta, esprimono una domanda sufficiente a coprire interamente le dimensioni totali dell'offerta. Per la determinazione del prezzo (o del valore) delle azioni, gli investitori istituzionali, in conformità alla prassi consolidata in operazioni simili, fanno riferimento – oltre che al prezzo di Borsa – anche a diversi altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa tra i quali (i) la recente evoluzione del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell'offerta, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri

della Società (c.d. *equity story*), (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell'operazione, quali la dimensione dell'offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l'operazione, (viii) le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione stessa.

Alla luce di tali fattori si ritiene che il prezzo a cui gli investitori istituzionali, ai quali è rivolta l'offerta, sono disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione, sulla base della consolidata prassi per operazioni similari, sia funzione del recente prezzo di borsa del titolo di Mondadori.

In tal senso, al fine di individuare un parametro oggettivo per la determinazione di tale prezzo il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni di cui sopra, ha ritenuto che il Prezzo di riferimento riscontrato dal titolo nel giorno del lancio dell'offerta e dell'operazione di *bookbuilding* sia il parametro da utilizzare al fine di identificare il valore di mercato del titolo al momento del collocamento e, quindi, costituisca un riferimento significativo ai fini del *pricing*. Il Prezzo di riferimento esprime il prezzo di equilibrio di domanda e offerta all'avvio del collocamento e riflette la più recente valutazione che il mercato esprime con riferimento all'azione. A questo proposito si evidenzia che il Prezzo di riferimento dell'ultimo giorno di borsa aperta precedente la data della presente relazione è risultato pari ad Euro 1,172.

Si rileva inoltre che in ragione dei volumi medi di scambio del titolo Mondadori, che non danno origine a fluttuazioni rilevanti, i prezzi di riferimento, come confermato anche dall'osservazione dell'andamento recente del titolo, non si discostano in modo significativo dai corrispondenti prezzi medi ponderati giornalieri. Inoltre i prezzi di riferimento definiti nei 5 giorni precedenti la data della presente Relazione, risultano sostanzialmente coerenti anche

con le medie ponderate dei prezzi registrate in intervalli temporali più ampi.

Si ritiene pertanto che, per l'offerta azionaria prospettata, il prezzo a cui gli investitori istituzionali, ai quali è rivolta l'offerta, sono disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione sia il Prezzo di riferimento, potenzialmente modificato a seguito dell'applicazione di uno sconto che tenga conto delle diverse variabili sopra indicate.

Ai fini di un supporto specifico in merito alla determinazione della misura percentuale dello sconto che può essere ipotizzato per operazioni simili, la Società ha incaricato Lazard S.r.l. ("Lazard"), in qualità di *advisor* finanziario, di effettuare un'analisi di operazioni simili precedenti. Tale analisi prende in considerazione un campione di operazioni di collocamento di azioni di società quotate rivolte a investitori istituzionali, censite dal *database* europeo di Dealogic. L'analisi effettuata da Lazard si è basata esclusivamente su informazioni e dati pubblici che non sono state sottoposte a nessuna verifica o valutazione indipendente da parte della stessa, e al fine della predisposizione di tale analisi Lazard ha assunto e fatto affidamento sulla correttezza di tali informazioni e dati.

In particolare, il campione analizzato da Lazard consiste in offerte azionarie, sia primarie sia secondarie, eseguite sui mercati regolamentati italiani ed europei dal 2012 ad oggi con le seguenti caratteristiche: (i) presentino un controvalore inferiore a Euro 100 milioni e (ii) ove abbiano per oggetto azioni di nuova emissione, prevedano l'esclusione del diritto di opzione.

Su un totale di 366 operazioni per le quali sono disponibili dati significativi (i) il 55% è stato concluso applicando uno sconto rispetto al prezzo di mercato di chiusura del giorno del collocamento inferiore al 5%, (ii) il 27% applicando uno sconto compreso tra il 5% ed il 10% (iii) il 18% applicando uno sconto superiore al 10%. L'analisi di tale

campione riflette uno sconto in media del 6,7% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Sul totale delle 366 operazioni sopra indicate sono state altresì analizzate un numero ristretto di operazioni (95). In particolare si è preso in considerazione il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi che per Mondadori si attesta a ca. 80x. L'analisi del campione contenente le 95 operazioni aventi il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi compreso tra 50x e 150x riflette uno sconto in media del 7,5% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Tra le operazioni analizzate (366), 204, ovvero il 56% del campione totale, sono operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Considerando tale *sub* campione, (i) il 53% è stato concluso applicando uno sconto rispetto al prezzo di mercato di chiusura del giorno del collocamento inferiore al 5%, (ii) il 23% applicando uno sconto compreso tra il 5% ed il 10% (iii) il 24% applicando uno sconto superiore al 10%. L'analisi di tale campione riflette uno sconto in media del 8,3% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Sul totale delle 204 operazioni sopra indicate sono state altresì analizzate un numero ristretto di operazioni (59). In particolare si è preso in considerazione il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi che per Mondadori si attesta a ca. 80x. L'analisi del campione contenente le 59 operazioni aventi il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi compreso tra 50x e 150x riflette uno sconto in media del 8,5% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.



Ad ulteriore supporto informativo, le analisi di cui sopra sono state effettuate anche per operazioni con controvalore inferiore a Euro 50 milioni. Sono di seguito riportati i risultati di tali analisi.

Su un totale di 234 operazioni per le quali sono disponibili dati significativi (i) il 55% è stato concluso applicando uno sconto rispetto al prezzo di mercato di chiusura del giorno del collocamento inferiore al 5%, (ii) il 23% applicando uno sconto compreso tra il 5% ed il 10% (iii) il 22% applicando uno sconto superiore al 10%. L'analisi di tale campione riflette uno sconto in media del 7,3% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Sul totale delle 234 operazioni sopra indicate sono state altresì analizzate un numero ristretto di operazioni (61). In particolare si è preso in considerazione il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi che per Mondadori si attesta a ca. 80x. L'analisi del campione contenente le 61 operazioni aventi il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi compreso tra 50x e 150x riflette uno sconto in media del 8,9% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Tra le operazioni analizzate (234), 150, ovvero il 64% del campione totale, sono operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, quale quella prospettata dalla Società. Considerando tale *sub* campione, (i) il 51% è stato concluso applicando uno sconto rispetto al prezzo di mercato di chiusura del giorno del collocamento inferiore al 5%, (ii) il 22% applicando uno sconto compreso tra il 5% ed il 10% (iii) il 27% applicando uno sconto superiore al 10%. L'analisi di tale campione riflette uno sconto in media del 8,7% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Sul totale delle 150 operazioni sopra indicate sono state altresì analizzate un numero ristretto di operazioni (41). In particolare si è preso in considerazione il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi che per Mondadori si attesta a ca. 80x. L'analisi del campione contenente le 41 operazioni aventi il rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi compreso tra 50x e 150x riflette uno sconto in media del 10,2% rispetto al prezzo di borsa di chiusura del giorno precedente il collocamento.

Ciò premesso, dall'analisi dei campioni sopra indicati emerge che la maggior parte delle operazioni di collocamento di azioni quotate sono concluse con uno sconto inferiore al 5% e che, ad una percentuale significativa delle stesse è stato applicato uno sconto inferiore al 10%. In particolare l'analisi evidenzia che nel caso di operazioni che presentano una maggiore confrontabilità con quelle in oggetto – vale a dire operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di ammontare limitato (inferiore a Euro 50-100 milioni) e la cui dimensione rifletta un volume compreso tra 50x e 150x gli scambi medi giornalieri degli ultimi 6 mesi – lo sconto medio del prezzo di collocamento rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l'operazione si colloca tra l'8,5% e il 10,2%.

Anche alla luce dei risultati di tale analisi, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo sconto rispetto al Prezzo di riferimento incorporato nel prezzo di garanzia negoziato con i Joint Bookrunners risulti (i) adeguato date le caratteristiche di Mondadori e la tipologia di operazione che il Consiglio di Amministrazione intende deliberare e (ii) tale da individuare un prezzo minimo di collocamento corrispondente al valore di mercato. Inoltre, in termini più generali, la definizione con i joint Bookrunners di un prezzo minimo garantito consente a Mondadori di disporre di una maggiore flessibilità

nell'operazione e di eliminare i rischi di una mancata esecuzione / completamento della stessa.

I criteri sopra individuati risultano idonei anche rispetto alla valutazione delle azioni proprie in portafoglio oggetto di collocamento.

**5.3** Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende deliberare:

- un aumento di capitale scindibile, a pagamento, nei limiti del 10% del capitale sociale ad oggi esistente della Società (attualmente corrispondente a Euro 6.407.916,84), per nominali massimi Euro 3.900.000 mediante emissione di massime numero 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, ai Destinatari quali sopra definiti, ad un prezzo, comprensivo di sovrapprezzo, non inferiore al Prezzo di riferimento nel giorno di avvio del collocamento rettificato di uno sconto fino ad un massimo dell'8%.
- il collocamento, riservato ai medesimi soggetti ed alle medesime condizioni sopra richiamate, di n. 14.953.500 azioni proprie.

**6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alle quote possedute, le azioni di nuova emissione**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esposte, ricorrere ad un aumento di capitale riservato agli investitori istituzionali, escludendo pertanto, per importo comunque inferiore al limite del 10% del capitale sociale preesistente, la facoltà dei soci di esercitare il proprio diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

**7. Periodo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione**

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, è parso opportuno prevedere anche la possibilità che l'organo amministrativo della Società individui la tempistica ritenuta maggiormente idonea a cogliere le opportunità offerte dal mercato, e quindi, anche con l'ausilio delle banche responsabili del collocamento, individui il momento in cui l'operazione di aumento di capitale sopra descritta può essere sottoposta al mercato.

Per le stesse ragioni, il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere individuato applicando esclusivamente i criteri sopra descritti, senza discrezionalità alcuna diversa da quella dell'individuazione dell'esatto importo dello sconto, anch'esso nei limiti massimi sopra delineati.

Ferme le già descritte caratteristiche proprie del processo di bookbuilding, che comportano generalmente modalità operative di esecuzione dell'offerta e collocamento delle azioni di nuova emissione da attuarsi in un arco temporale breve, anche di poche ore ovvero di qualche giorno, il termine - da stabilirsi ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile - entro il quale, qualora le condizioni di mercato lo consentano, l'aumento di capitale sarà eseguito è il 31 luglio 2014. Qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il 31 luglio 2014, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle azioni di nuova emissione o comunque sulle azioni assegnate in sede di collocamento.

Nel contesto dell'operazione Mondadori assumerà impegni di lock up della durata di 120 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.

## **8. Godimento delle azioni**

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

## 9. Effetti dell'operazione sul valore delle azioni e sui dati economico-patrimoniali

Si forniscono di seguito alcune informazioni sugli effetti dell'Operazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo nonché sul valore unitario delle azioni.

### 9.1 Effetti economico-patrimoniali e finanziari *pro-forma* idonei a rappresentare le conseguenze dell'Operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale

In considerazione del fatto che, alla data di redazione della presente relazione, non sono noti il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale e l'effettivo ammontare di aumento di capitale che sarà sottoscritto, nonché il numero di azioni proprie in portafoglio cedute, si rende necessario, al fine di rappresentare le conseguenze dell'Operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale della Società, fare alcune ipotesi ed assunzioni relative a:

- prezzo di emissione delle azioni e prezzo delle azioni proprie: coerentemente con i criteri sopra descritti, si assume un'ipotetica effettuazione del *bookbuilding* delle azioni nel giorno di borsa aperta antecedente la data della presente relazione e che pertanto il prezzo di emissione sia pari a Euro 1,0782 per azione, corrispondente al Prezzo di riferimento - riscontrato dal titolo nella giornata del 16 giugno 2014 (pari a Euro 1,172) - a cui si è ipotizzato di applicare lo sconto massimo del 8% in linea con quanto previsto dalla garanzia di prezzo negoziata con i Joint Bookrunners;
- commissioni di collocamento e garanzia: coerentemente con quanto previsto dall'accordo di collocamento, si è previsto che Mondadori corrisponda alle banche incaricate del collocamento, una commissione di collocamento e garanzia pari all'1% del prezzo di collocamento;
- numero di azioni effettivamente sottoscritte: si ipotizza che sia deliberato e sottoscritto integralmente l'aumento di capitale, per un numero

complessivo pari a 15.000.000 azioni di nuova emissione, corrispondente al 6,09% del capitale esistente alla data odierna;

- numero di azioni cedute: si ipotizza che sia oggetto di collocamento l'intero portafoglio di azioni proprie detenuto da Mondadori, equivalente a 14.953.500 azioni, corrispondente al 6,07% del capitale sociale;
- patrimonio netto: si ipotizza di utilizzare il patrimonio netto di Mondadori al 31 dicembre 2013.

In base a quanto sopra ipotizzato, e tenuto conto che dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS emergono esclusivamente effetti patrimoniali, risulta quanto segue:

---

Prezzo di collocamento dell'Operazione	Euro	1,0782
Numero azioni di nuova emissione sottoscritte	n.	15.000.000
Importo sottoscritto,	Euro	6.173.000,00
di cui a titolo di sovrapprezzo	Euro	12.273.000,00
Numero azioni proprie in portafoglio cedute	n.	14.953.500
Importo riveniente da cessione azioni proprie	Euro	16.122.863,70
Commissioni e oneri accessori stimati	Euro	592.958,64
Patrimonio netto di Mondadori al 31.12.2013	Euro	175.416.887,05
Patrimonio netto di Mondadori prospettico	Euro	207.119.792,11
Numero azioni attuale	n.	246.458.340
Numero azioni prospettico	n.	261.458.340
Patrimonio netto per azione attuale	Euro	0,71
Patrimonio netto per azione prospettico	Euro	0,79

---

L'Operazione quindi determinerebbe:

- un aumento del capitale sociale, al valore nominale, pari a:

---

Capitale sociale attuale	Euro	64.079.168,40
Incremento	Euro	3.900.000,00
Capitale sociale prospettico	Euro	67.979.168,40

---

- un ulteriore incremento complessivo del patrimonio netto contabile pari a Euro 27.802.905,06, a seguito dell'iscrizione di :

---

Riserva Sovrapprezzo azioni	Euro	12.273.000,00
Riserva per operazioni su azioni proprie, al netto di commissioni e oneri accessori stimati in	Euro	15.529.905,06
	Euro	592.958,64

---

- l'azzeramento della posta denominata "Azioni proprie", classificata a riduzione del patrimonio netto per complessivi Euro 73.497.615,87, corrispondenti al valore di carico delle azioni proprie;
- l'annullamento, a fronte dell'azzeramento della componente negativa di patrimonio netto sopra indicata, della corrispondente quota parte della "Riserva Straordinaria" costituita quale riserva indisponibile ai sensi dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del codice civile, portando l'ammontare di quest'ultima dal saldo al 31 dicembre 2013 pari a Euro 172.725.319,56 a Euro 99.227.703,69;
- un incremento delle disponibilità finanziarie nette, al lordo dei futuri utilizzi e al netto delle commissioni e degli oneri accessori stimati, pari a Euro 31.702.905,06.

## **9.2 Effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore**

Sulla base delle ipotesi formulate al precedente paragrafo 9.1, per effetto dell'integrale esecuzione dell'Operazione al prezzo per azione di Euro 1,0782, il patrimonio netto contabile di Mondadori si incrementerebbe da Euro 175.416.887,05 al 31 dicembre 2013 a Euro 207.119.792,11, mentre il patrimonio netto consolidato si incrementerebbe da Euro/migliaia 226.735 a Euro/migliaia 258.438.

Considerando altresì che, per effetto dell'integrale esecuzione dell'aumento di capitale assunto in ipotesi, il numero complessivo delle azioni della Società aumenterebbe da numero 246.458.340 azioni a numero 261.458.340 azioni, il valore del patrimonio netto di Mondadori passerebbe da Euro 0,71 a Euro 0,79 per azione, mentre il valore del patrimonio netto consolidato passerebbe da Euro 0,92 a Euro 0,99 per azione.

### **9.3 Effetti dell'Operazione sull'attuale compagine sociale**

Assumendo l'integrale collocamento e sottoscrizione delle azioni oggetto dell'Operazione gli effetti sulle partecipazioni dei soci che detengono più del 2% del capitale di Mondadori, sulla base delle risultanze del libro soci e delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 58/1998, sarebbero i seguenti:

Azionisti	N. azioni ante Operazione	%	N. azioni post Operazione	%
Silvio Berlusconi, indirettamente tramite Fininvest S.p.A.	130.773.658	53,06	130.773.658	50,02
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (azioni proprie)	14.953.500	6,07	-	-
Silchester International Investors Llp	32.832.869	13,32	32.832.869	12,56
River and Mercantile Asset Management Llp	5.243.621	2,128	5.243.621	2,01
Mercato	62.654.692	25,422	92.608.192	35,41
<b>Totale</b>	<b>246.458.340</b>	<b>100,00</b>	<b>261.458.340</b>	<b>100,00</b>

### **PROPOSTE DI DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

"Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., vista e approvata la relazione illustrativa ("**Relazione illustrativa**"), preso atto dell'attestazione resa dal Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 64.079.168,40 è interamente sottoscritto e versato, vista la relazione



rilasciata dalla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'art 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile,

#### DELIBERA

1. di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte nella Relazione Illustrativa, l'operazione di collocamento, riservato esclusivamente ad Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia e Investitori istituzionali all'estero (ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili) di complessive massime n. 29.953.500 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, di cui:

- (i) n. 15.000.000 azioni di nuova emissione di compendio di un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, da deliberare a valere sulla delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile;
- (ii) n. 14.953.500 azioni detenute dalla Società quali azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile.

2. di dare parziale esecuzione, in relazione al precedente punto 1.(i), alla delega attribuita al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443

del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2014, e per l'effetto di:

- (i) aumentare, in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000, rientrante nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., mediante emissione di complessive massime n. 15.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, godimento regolare da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, ad Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia e investitori istituzionali all'estero (ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili), ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo da determinare sulla base ed in conformità ai criteri definiti nella Relazione Illustrativa e da intendersi qui richiamati;
- (ii) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del codice civile, che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 31 luglio 2014;

3. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, la più ampia delega per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di quanto deliberato ai precedenti punti della presente deliberazione, con tutti i più ampi poteri al riguardo, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, le facoltà per:

- (i) provvedere alla determinazione del prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale e del prezzo delle azioni proprie sulla base dei criteri definiti nella Relazione Illustrativa;
- (ii) definire e sottoscrivere con Unicredit e Banca IMI il contratto per il collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e delle azioni proprie, nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;
- (iii) determinare, alla scadenza del termine di sottoscrizione, l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, determinando conseguentemente il numero delle azioni di nuova emissione, procedere all'attuazione di ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia, ivi compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 6 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse, e definire comunque ogni atto o adempimento necessario o ritenuto opportuno rispetto al collocamento e all'emissione delle azioni;
- (iv) apportare alle deliberazioni adottate le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie e opportune a richiesta di

ogni Autorità competente anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;

4. di modificare conseguentemente l'articolo 6.6 dello statuto mediante l'inserimento della seguente formulazione:

*"In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 2014 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000 e comunque nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 15.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, a Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia ed investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili.*

Di seguito tabella di raffronto del testo vigente dell'articolo 6.6 dello statuto con il testo proposto in relazione all'integrazione di cui sopra:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Capo II. CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 6</b></p>	<p><b>Capo II. CAPITALE SOCIALE</b></p> <p><b>Articolo 6</b></p>
<p>6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato:</p> <p>a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie riservate in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma del codice civile, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;</p> <p>b) fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23 comma 2 dello statuto la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 codice civile in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamila), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento;</p> <p>c) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art.</p>	<p>6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato:</p> <p>a) <i>invariato</i></p> <p>b) <i>invariato</i></p> <p>c) <i>invariato</i></p>

2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

*In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 2014 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000 e comunque nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 15.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, a Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia ed investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili.*

Segrate 17 giugno 2014

Arnoldo Mondadori Editore SpA  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI

F.to ANNA PELLEGRINO

## RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SULLA CORRISPONDENZA AL VALORE DI MERCATO DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE

**Agli Azionisti di  
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.**

### **1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO**

In relazione alla delega conferita dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (nel seguito anche "Mondadori" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla Società la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile ed approvata nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), nella quale sono illustrati:

- le modalità con le quali il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la delega conferitagli, ai sensi dell'art 2443 del Codice Civile, per il periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte anche in via scindibile mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00, nonché le motivazioni all'esercizio di detta delega;
- i criteri adottati nella determinazione del prezzo di emissione e le considerazioni circa la corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato come previsto dal secondo periodo quarto comma dell'art.2441 del Codice Civile

Ai sensi degli artt. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e 158 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche "TUIF"), il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni Mondadori al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

## 2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Con delibera del 30 aprile 2014 l'assemblea straordinaria degli azionisti, modificando l'articolo 6.6 dello statuto, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

Come riportato nella Relazione degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare parzialmente la delega attribuitagli ai sensi dell'art 2443 cod. civ., deliberando l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000, e quindi nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'attuale capitale sociale di Mondadori mediante emissione di massime n. 15.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, ad investitori istituzionali italiani ed esteri.

Come riferito dagli Amministratori il sopradetto aumento di capitale si inserisce e va inquadrato nell'ambito di un'operazione di offerta di complessive massime n. 29.953.500 azioni ordinarie, pari al 12,15% dell'attuale capitale sociale (l' "Operazione"), da attuarsi, con le modalità di cd. *Accelerated Bookbuilding*, attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero (gli "Investitori Istituzionali"), senza pubblicazione di prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 34 ter comma 1, lettera b) e dall'art. 57, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob 11971/1999.

In particolare l'Operazione nel suo complesso è articolata come segue:

- Offerta di massime n. 15.000.000 azioni di nuova emissione, pari al 6,09 % dell'attuale capitale sociale, rivenienti dall' aumento di capitale sopra richiamato ("Aumento di capitale");
- Offerta di n. 14.953.500 azioni, pari al 6,07 % del capitale sociale, detenute dalla Società quali azioni proprie ("Offerta di azioni proprie").

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale e le azioni proprie saranno offerte agli Investitori Istituzionali italiani ed esteri nel momento in cui ricorrano condizioni di mercato favorevoli. A tal fine, è intenzione del Consiglio di Amministrazione conferire l'incarico di joint bookrunners in relazione all'Operazione a UniCredit Bank AG ("UniCredit") e Banca IMI S.p.A. ("Banca IMI") (unitamente i "Joint bookrunner" e/o le "Banche incaricate").



In conformità alla delibera degli Amministratori, spetterà al Presidente, e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, dare attuazione alla delibera di aumento di capitale del Consiglio di Amministrazione e all'Operazione nel suo complesso, individuando il prezzo definitivo di collocamento delle azioni in conformità ai criteri indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Come riferito dagli Amministratori l'Aumento di capitale è finalizzato, unitamente all'Offerta di azioni proprie, al reperimento di nuove risorse sul mercato dei capitali al fine del rafforzamento della struttura finanziaria a sostegno degli obiettivi di sviluppo del Gruppo Mondadori, rappresentati sia dal consolidamento delle linee di business a maggior valore aggiunto e dal recupero di redditività dell'area periodici sia dalla crescita per linee esterne, anche nell'area digitale.

La Relazione degli Amministratori evidenzia inoltre che l'Operazione si propone gli obiettivi di:

- ampliare, contenendo nel contempo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti, la base azionaria di Mondadori attraverso l'ingresso di primari investitori italiani ed esteri, privilegiando coloro che presentino una propensione a detenere le azioni assegnate nel lungo periodo in modo da favorire la stabilità del titolo e, al contempo, una maggiore liquidità dello stesso e da rendere possibile l'accesso a efficaci canali di finanziamento a sostegno dei futuri programmi di sviluppo delle attività della Società;
- selezionare in modo rapido ed efficiente gli Investitori Istituzionali ai quali offrire in sottoscrizione le azioni di nuova emissione e le azioni proprie, anche in considerazione del metodo, già richiamato, tramite il quale la Società intende realizzare l'Aumento di Capitale e l'Operazione nel suo complesso (i.e. il c.d. processo di *bookbuilding* che implica lo svolgimento di una procedura di asta competitiva tra i destinatari dell'offerta);
- massimizzare il ricavato dell'Operazione, in quanto rivolta ai soli Investitori Istituzionali.

Al fine di garantire il buon esito dell'Operazione, tenuto anche conto del volume delle azioni complessivamente oggetto di offerta, il Consiglio, nell'ambito del conferimento degli incarichi di Joint bookrunner, ha negoziato una garanzia circa l'integrale collocamento delle azioni e la definizione di un prezzo minimo di collocamento ("prezzo di garanzia" o cd "Back Stop Price"). Tale garanzia prevede che le Banche incaricate garantiscano l'integrale collocamento delle azioni oggetto di offerta (sia quelle di nuova emissione che le azioni proprie oggetto di cessione) ad un prezzo che riflette uno sconto (c.d. Backstop Discount) dell'8% rispetto al prezzo di riferimento di borsa alla data di avvio dell'offerta.

### 3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò deve essere confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

In considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'Operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, la nostra relazione viene emessa, al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine all'Aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di capitale. Le considerazioni in merito al prezzo di cessione delle azioni proprie esulano dall'oggetto della presente relazione.

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività richiesta ai fini della presente relazione.

Le conclusioni emerse dal lavoro da noi svolto ed esposte nella presente relazione sono inoltre basate sul complesso delle indicazioni e delle considerazioni in essa contenute; pertanto nessuna parte della relazione potrà essere considerata o comunque utilizzata disgiuntamente dal documento nella sua interezza.

#### 4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società o per suo tramite, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- relazione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2014, contenente anche la proposta relativa alla modifica statutaria che prevede la possibilità dell'aumento di capitale di cui all'art 2441, quarto comma, seconda parte del Codice Civile, nonché la facoltà di delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile;
- bozza e versione finale della relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2014 redatta secondo l'Allegato 3A, schemi 2 e 3 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche contenente i termini per l'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile per l'emissione di azioni ordinarie di Mondadori con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, periodo parte del Codice Civile.
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni Mondadori registrate sul segmento di borsa MTA (indice FTSE Italia Mid Cap), settore media, nei 24 mesi antecedenti la presente relazione ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri (fonte: Bloomberg);
- documentazione tecnica predisposta dall'advisor a supporto del Consiglio di Amministrazione, relativa alle analisi di offerte azionarie, sia primarie sia secondarie, eseguite sui mercati regolamentati italiani ed europei dal 2012 ad oggi, al fine di fornire a quest'ultimo un supporto specifico e un'analisi dettagliata in merito alla determinazione della misura percentuale di sconto che può essere ipotizzata in operazioni similari;
- statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Mondadori al 31 dicembre 2013 da noi assoggettati a revisione contabile, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 7 aprile 2014;
- altri documenti ed informazioni di natura interna ed esterna, necessari per l'esecuzione del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data 17 giugno 2014, che, per quanto a conoscenza della Direzione di Mondadori, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

## 5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

### 5.1 Premessa

Gli Amministratori hanno ritenuto di definire un criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e non di stabilire in via definitiva, già in sede deliberativa, il relativo prezzo di emissione in modo puntuale e finale.

### 5.2 Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile richiama il “*valore di mercato*” senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di un'analisi delle varie emissioni effettuate in Italia e in Europa ha ritenuto di doversi riferire ad un dato che è, allo stato, condiviso anche in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della società emittente espresso nei relativi mercati regolamentati di quotazione, avuto altresì riguardo alle specificità dell'operazione.

Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione rileva come nell'individuazione del valore di mercato di un'offerta di azioni di una società quotata, eseguita tramite il processo di *bookbuilding* accelerato, si debba tener conto anche della tipologia di operazione e dei suoi destinatari e quindi del fatto che l'Operazione sia rivolta esclusivamente ad Investitori Istituzionali. Gli Amministratori osservano che, nella fattispecie sopradetta, il prezzo è calcolato anche sulla base del prezzo al quale gli investitori, ai quali è rivolta l'offerta, esprimono una domanda sufficiente a coprire interamente le dimensioni totali dell'offerta, attesi anche i volumi di norma scambiati. Per la determinazione del prezzo (o del valore) delle azioni, gli investitori istituzionali, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, fanno riferimento – oltre che al prezzo di borsa – anche a diversi altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa tra i quali (i) la recente evoluzione del titolo, (ii) la liquidità del titolo (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell'offerta, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della Società (c.d. *equity story*), (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell'operazione, quali la dimensione dell'offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l'operazione, (viii) le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione stessa.

In considerazione di quanto sopra gli Amministratori hanno ritenuto che il prezzo a cui gli investitori istituzionali, ai quali è rivolta l'offerta, sono disponibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione, sulla base della consolidata prassi per operazioni similari, sia funzione del recente prezzo di borsa del titolo ed hanno pertanto individuato quale parametro significativo ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il prezzo di riferimento riscontrato dal titolo al momento del collocamento potenzialmente modificato, nella circostanza, di uno sconto che tenga conto delle variabili sopradette.

Gli Amministratori osservano che il prezzo di riferimento esprime il prezzo di equilibrio di domanda e offerta all'avvio del collocamento e riflette la più recente valutazione che il mercato esprime con riferimento all'azione. A tal proposito gli Amministratori rilevano inoltre che, i prezzi di riferimento definiti nei 5 giorni precedenti la data della Relazione, risultano sostanzialmente coerenti anche con le medie ponderate dei prezzi registrate in intervalli temporali più ampi.

Al fine poi di determinare la misura percentuale dello sconto che può essere ipotizzato per operazioni similari gli Amministratori, con il supporto informativo del proprio *advisor* finanziario hanno analizzato un campione di 366 operazioni di offerte azionarie sia primarie sia secondarie, eseguite sui mercati regolamentati italiani ed europei, con le modalità del c.d. *Accelerated bookbuilding*, dal 2012 ad oggi con le seguenti caratteristiche: (i) presentino un controvalore inferiore a Euro 100 milioni e (ii) ove abbiano per oggetto azioni di nuova emissione, prevedano l'esclusione del diritto di opzione. In particolare gli Amministratori hanno analizzato le suddette operazioni in ragione delle grandezze assolute delle transazioni contenute nel campione, della tipologia di transazione nonché del rapporto tra la grandezza della transazione e la media degli scambi giornalieri degli ultimi 6 mesi del titolo sottostante. Come riferito dagli Amministratori, dall'analisi dei campioni sopra indicati emerge che la maggior parte delle operazioni di collocamento di azioni quotate sono concluse con uno sconto inferiore al 5% e che, ad una percentuale significativa delle stesse è stato applicato uno sconto inferiore al 10%. In particolare l'analisi evidenzia che nel caso di operazioni che presentano una maggiore confrontabilità con quelle in oggetto – vale a dire operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di ammontare limitato (inferiore a Euro 50-100 milioni) e la cui dimensione rifletta un volume compreso tra 50x e 150x gli scambi medi giornalieri degli ultimi 6 mesi – lo sconto medio del prezzo di collocamento rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l'operazione si colloca tra l'8,5% e il 10,2%.

In ragione di quanto sopra richiamato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo sconto rispetto al Prezzo di riferimento incorporato nel prezzo di garanzia negoziato con i Joint Bookrunners risulti (i) adeguato date le caratteristiche di Mondadori e la tipologia di operazione che il Consiglio di Amministrazione intende deliberare e (ii) tale da individuare un prezzo minimo di emissione corrispondente al valore di mercato. Gli Amministratori osservano inoltre che, in termini più generali, la definizione con i joint Bookrunners di un prezzo minimo garantito consente a Mondadori di disporre di una maggiore flessibilità nell'operazione e di eliminare i rischi di una mancata esecuzione / completamento della stessa.

## 6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCOstrate DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo 5.

## 7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dello svolgimento del nostro incarico, abbiamo effettuato le seguenti attività:

- analisi della documentazione di cui al precedente punto 4;
- esame critico del criterio adottato dagli Amministratori;
- effettuazione di considerazioni e analisi ritenute utili nella fattispecie per accertare che tale criterio sia tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato;
- riscontro della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni e dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione nella scelta del criterio;
- analisi dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni della Società nei periodi precedenti la delibera e fino alla data di emissione del presente parere e rilevazioni di altre informazioni quali, a titolo semplificativo, caratteristiche del flottante, volatilità e volumi medi giornalieri scambiati (fonte: *Bloomberg*);
- riscontro della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti lo sconto e sua misura rispetto alle quotazioni di mercato;
- con riferimento allo sconto, discussione con la Società del processo adottato e delle considerazioni svolte per la sua determinazione ed analisi ritenute utili nella fattispecie;
- lettura critica degli studi societari predisposti dagli analisti finanziari (cd. *Brokers report*);
- ottenimento dell'attestazione che per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'Operazione e agli altri elementi presi in considerazione dagli Amministratori che possano avere un effetto sul valore di mercato delle azioni della Società.

## 8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

La Relazione degli Amministratori con riferimento all'operazione di Aumento di Capitale sociale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate e il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni da offrirsi sulla base del procedimento di *bookbuilding* accelerato.

Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'Operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei criteri adottati dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nella circostanza, di un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale:

- con riferimento alla scelta degli Amministratori di determinare un criterio per la determinazione del prezzo di emissione e non già un prezzo puntuale e definitivo, essa risulta in linea con la prassi di mercato ed anche con la dottrina che si è espressa sul punto;

- La formulazione dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, non fornisce espresse indicazioni in merito al criterio da adottare al fine di soddisfare il requisito della corrispondenza al valore di mercato delle azioni. La dottrina e la prassi hanno tuttavia attribuito alla locuzione "valore di mercato" il significato di un prezzo di mercato o di una media di prezzi di mercato, ritenuti adeguati nelle circostanze, tenuto conto delle caratteristiche dell'emittente. In particolare, la scelta degli Amministratori di adottare, per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, nell'ambito del sistema dell'*Accelerated Bookbuilding*, un criterio che si basa sull'individuazione di un prezzo di riferimento alla data di esecuzione dell'offerta azionaria, può ritenersi, anche alla luce della prassi di mercato, ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni. In tali occasioni, infatti, la prassi riconosce per società aventi determinate caratteristiche di flottante e di volumi medi di contrattazione, che il prezzo rilevato nel mercato regolamentato in ogni momento sia rappresentativo del valore di mercato del titolo in questione, in quanto espressione del valore attribuito dagli investitori attraverso scambi di acquisto/vendita. Quanto sopra risulta altresì confermato sia dall'osservazione che il prezzo rilevato nei giorni antecedenti l'Operazione risulta sostanzialmente coerente con le medie dei prezzi registrate in archi temporali più ampi (es: 1 mese, 12 mesi), sia dall'osservazione che la volatilità del titolo nell'ultimo anno si è mantenuta ad un livello sostanzialmente costante;
- con riferimento allo sconto da applicare al prezzo di riferimento, la dottrina non esclude l'applicabilità di un correttivo allo stesso poiché, pur riferendosi ai prezzi di borsa, non presuppone che ci sia una esatta e assoluta coincidenza tra il prezzo di emissione ed il valore del mercato. In particolare, l'analisi del campione di 366 operazioni di collocamento di società quotate svolte dal 2012 ad oggi, con le modalità di *bookbuilding* accelerato, indica come prevalente la prassi di applicare uno sconto sui prezzi di borsa per il successo dell'operazione. Nello specifico, nel caso di operazioni che presentano una maggiore confrontabilità con quelle in oggetto – vale a dire operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione di ammontare limitato (inferiore a Euro 50-100 milioni) e la cui dimensione rifletta un volume compreso tra 50x e 150x gli scambi medi giornalieri degli ultimi 6 mesi – lo sconto medio del prezzo di collocamento rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l'operazione si colloca tra l'8,5% e il 10,2%. A tale proposito la possibilità di utilizzare uno sconto, fino ad un massimo del 8% nell'individuazione del prezzo di emissione appare pertanto ragionevole e non arbitraria.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'esecuzione dell'aumento di capitale sarà demandata, per le finalità di celerità proprie del processo di *bookbuilding*, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che avranno il compito di dare esecuzione al mandato conferitogli individuando il prezzo di emissione delle azioni. Pertanto resta inteso che gli stessi dovranno verificare che il Prezzo di riferimento (al netto dello sconto) al momento dell'esecuzione non risenta di un andamento anomalo rispetto ai livelli di prezzo medio ponderato recentemente osservati.


Infine occorre rilevare che le valutazioni basate sulle quotazioni di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. L'andamento dei mercati finanziari e delle borse, sia italiani che internazionali, ha evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti nel corso del tempo, soprattutto in relazione al quadro economico generale. Ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, del tutto slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società.

Peraltro, considerato che il prezzo di emissione delle azioni verrà determinato successivamente alla data della presente relazione, non si può escludere che possano intervenire circostanze non prevedibili, con eventuali effetti sul prezzo di emissione, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione.

## 9. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione, riteniamo che le modalità di applicazione del criterio individuato dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, siano adeguate, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrarie, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.



Patrizia Arienti  
Socio

Milano, 17 giugno 2014

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI

F.to ANNA PELLEGRINO





Comunicato stampa**MONDADORI: COLLOCAMENTO PRIVATO RISERVATO A  
INVESTITORI ISTITUZIONALI CON LE MODALITÀ DI ACCELERATED BOOK BUILDING****DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ARNOLDO MONDADORI EDITORE  
L'OFFERTA DI COMPLESSIVE MASSIME N. 29.953.500 AZIONI**

*Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate in conformità alle leggi applicabili.*

Segrate, 17 giugno 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha approvato un'operazione di offerta di complessive massime n. 29.953.500 azioni ordinarie da attuarsi attraverso un collocamento privato riservato esclusivamente a "investitori qualificati" in Italia e investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "*Qualified Institutional Buyers*" ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili ("**Destinatari**").

L'operazione approvata è finalizzata al reperimento di nuove risorse sul mercato dei capitali in funzione del rafforzamento della struttura finanziaria a sostegno degli obiettivi di sviluppo del Gruppo.

L'operazione proposta consentirà inoltre alla Società di ampliare, limitando nel contempo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti, la propria base azionaria.

L'offerta complessiva è articolata come segue:

- (i) massime n. 15.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, pari al 6,09% dell'attuale capitale sociale, godimento regolare, derivanti da un aumento di capitale scindibile per un importo nominale massimo di euro 3.900.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile, deliberato oggi dal Consiglio in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile scorso ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile;
- (ii) n. 14.953.500 azioni detenute dalla Società quali azioni proprie, pari al 6,07% del capitale sociale.

Le azioni di nuova emissione e le azioni proprie verranno offerte nell'ambito di un collocamento privato, con le modalità di *Accelerated Book Building (ABB)*, riservato ai Destinatari.

A tal fine, in relazione all'operazione, la Società ha conferito a Banca IMI e UniCredit Corporate & Investment Banking, l'incarico di *Joint Bookrunners*.

Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle nuove azioni, che sarà pari a quello di cessione delle azioni proprie, sarà determinato ad esito dell'attività di *Book Building* nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo del Codice Civile in materia di esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale.

L'attività di *Book Building* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. I termini finali verranno tempestivamente comunicati al mercato.

Nel contesto dell'operazione, Mondadori ha assunto impegni di *lock-up* della durata di 120 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.

\* \* \*

*Il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi ai sensi della legge italiana e non deve essere inteso quale proposta di investimento né, in alcun caso, potrà essere utilizzato o considerato come un'offerta di vendita né come un invito volto offrire o ad acquistare o vendere al pubblico strumenti finanziari di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..*

*La documentazione relativa all'offerta di azioni oggetto del presente comunicato non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le azioni oggetto di offerta potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo che abbiano implementato la Direttiva 2003/71/EC ("**Direttiva Prospetto**") (ciascuno di essi, uno "**Stato Membro Rilevante**"), in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico, esclusivamente ad investitori "qualificati" (come definiti dall'articolo 2(1)(e) della Direttiva Prospetto, ed in accordo con le leggi ed i regolamenti di implementazione rispettivamente adottati da ciascuno degli Stati Rilevanti, incluso, per quanto attiene l'Italia, l'articolo 26, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, come richiamato dall'articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato; di seguito gli "**Investitori Qualificati**") e, al di fuori dell'Italia e degli Stati Membri Rilevanti, a investitori istituzionali nel rispetto delle disposizioni del Regulation S ("**Regulation S**") contenuto nello United States Securities Act del 1933 come successivamente modificato ("**US Securities Act**") e, negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A dello US Securities Act.*

*Nel Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché diretto unicamente a Investitori Qualificati: (i) aventi esperienza professionale in materie relative a investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("**Order**") o (ii) rientranti nella definizione dell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) dell'Order o (iii) ai quali questo comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti (collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**").*

*Il presente comunicato non deve essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni sarebbero vietate ai sensi di legge.*

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act o in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita delle azioni sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi dello US Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi dello US Securities Act.*

*Il presente comunicato non è stato, e non sarà, spedito o altrimenti inoltrato, distribuito o inviato negli, o dagli, Stati Uniti d'America ovvero in, o da, qualsiasi altro paese nel quale detto invio sarebbe vietato, ovvero destinato alla pubblicazione a larga diffusione all'interno di tali paesi, e i Destinatari (ivi inclusi eventuali soggetti depositari, delegati e trustee) dovranno astenersi dallo spedire o altrimenti inoltrare, distribuire o inviare il presente comunicato negli, o dagli, Stati Uniti d'America ovvero in, o da, qualsiasi altro paese nel quale detto invio sarebbe vietato, ovvero destinarlo alla pubblicazione a larga diffusione all'interno di tali paesi.*

\* \* \*

*This Press Release is published for information purposes only, in accordance with Italian law, and should not be construed as an investment proposal, and, in any case, may not be used or considered as an offer to sell nor an invitation or offer to buy or sell to the public financial instruments by Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..*

*The documentation regarding the offering of shares referred to in this press release will not be subject to approval by CONSOB or any other competent authority in Italy or abroad in accordance with applicable law and, therefore, the shares subject to the offer may be offered, sold or distributed in Italy and in other Member States of the European Economic Area which have implemented the Directive 2003/71/EC (the "**Prospectus Directive**") (each, a "**Relevant Member State**"), subject to exemption from the provisions of the law and regulations governing public offerings, exclusively to "qualified" investors (as defined in Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, in accordance with the laws and regulations for implementation adopted respectively by each relevant member state, including, with regard to Italy, Article 26, first paragraph, letter b) of CONSOB regulation 16190 of 29 October 2007, and as referred to in Article 34-ter, first paragraph, letter b) of CONSOB Regulation 11971 of 14 May 1999, and subsequent modifications; herein the "Qualified Investors"), and outside of Italy and the Relevant Member States, to institutional investors in accordance with the provisions of Regulation S ("**Regulation S**") in the U.S. Securities Act of 1933, and subsequent modifications (the "**U.S. Securities Act**") and, in the United States, for "Qualified Institutional Buyers", pursuant to Rule 144A of the U.S. Securities Act.*

*In the United Kingdom, this Press Release will be distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who have professional experience in matters relating to financial investments as per Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, and subsequent modifications (the "Order") or (ii) as per Article 49, second paragraph, letters a) to d) of the Order or (iii) to anyone to whom this announcement may be lawfully transmitted under applicable law (collectively, "Relevant Persons").*

*This Press Release is not for distribution, directly or indirectly, in the United States (as defined in Regulation S), Canada, Australia, Japan or South Africa or any other country in which the offer or sale of such shares would be prohibited by law.*

*This Press Release does not constitute or form part of, an offer for sale to the public of financial instruments or a solicitation to buy financial instruments. The financial instruments mentioned herein have not been, and will not be subject to registration under the U.S. Securities Act or in Australia, Canada, Japan and South Africa or in any other country where the offer or sale would be subject to the approval of local authorities or in any case prohibited by law. The financial instruments mentioned in this Press Release may not be offered or sold in the United States of America or to US persons, unless they are registered pursuant to the US Securities Act, or hold an exemption to registration applicable under the terms of the US Securities Act.*

*This Press Release is not, and will not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in or from, the United States of America or in, or from, any other country where such distribution is unlawful, or intended for publication for general circulation in those countries, and the Target (including custodians, nominees and trustees) are forbidden from mailing or otherwise forwarding, distributing or sending this Press Release in, or from, the United States of America or to, or from any other country where such distribution is unlawful, or to publications with a general circulation in such countries.*

Media Relations Mondadori  
Tel. +39 02 75423159 - Fax +39 02 75423637  
Email: [pressoffice@mondadori.it](mailto:pressoffice@mondadori.it)

Web: [www.mondadori.it](http://www.mondadori.it)  
Feed RSS: <http://www.mondadori.it/Extra/RSS-Feed>  
Twitter: <https://twitter.com/mondadori>

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI  
F.to ANNA PELLEGRINO



----- **STATUTO** -----

----- **Capo I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA** -----

----- Articolo 1 -----

La società si denomina "ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A." ----  
Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica. -----

----- Articolo 2 -----

1. La società ha sede in Milano. -----  
2. Possono essere istituite e soppresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi. -----

----- Articolo 3 -----

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. -----

----- Articolo 4 -----

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale. -----

2. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali che siano strumentali all'oggetto sociale, nonché svolgere le attività, - compresa la vendita mediante supporti telematici ed elettronici in genere - comunque volte al conseguimento e allo sviluppo delle attività rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio. -----

Il tutto con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni altra attività riservata a norma di legge. -----

----- Articolo 5 -----

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione. -----

----- **Capo II. CAPITALE SOCIALE** -----

----- Articolo 6 -----

1. Il capitale è di euro 64.079.168,40 (sessantaquattromilionisettantanovemilacentosessantotto virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecento quarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero

virgola ventisei) ciascuna. -----

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. -----

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile. -----

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale. -----

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile. -----

6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato:

a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie riservate in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma del codice civile, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant; -----

b) fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23 comma 2 dello statuto la competenza del consiglio di

amministrazione di cui all'art. 2410 codice civile in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliardi), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento; -----

c) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. -----

In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 giugno 2014 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo nominale massimo di Euro 3.900.000 e comunque nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 15.000.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,26 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, a Investitori Qualificati (come definiti nell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) in Italia ed investitori

istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'America, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers", ai sensi della Rule 144 A del United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di qualsiasi altro Paese nel quale il collocamento sarebbe vietato dalle leggi applicabili. -----

----- Articolo 7 -----

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. -----

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. ---

3. E' escluso il diritto di recesso nell'ipotesi di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

----- Articolo 8 -----

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 del codice civile: -----

a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione; -----

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione. -----

----- **Capo III. ASSEMBLEA** -----

----- Articolo 9 -----

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. -----

2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. E' fatta salva la facoltà degli azionisti di richiedere, ai sensi e con le modalità di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione anche su materie già all'ordine del giorno. -----

4. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. -----

----- Articolo 10 -----

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro



centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. -----

----- Articolo 11 -----

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. -----

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari. -----

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. -----

----- Articolo 12 -----

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. -----

2. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative. -----

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite

istruzioni di voto. -----

----- Articolo 13 -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto. -----

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta. -----

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci. ----

----- Articolo 14 -----

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. -----

----- Articolo 15 -----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. -----

----- Articolo 16 -----

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile. -----

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge. -----

----- **Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- Articolo 17 -----

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori,

i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. -----

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. -----

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"). -----

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. -----

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. -----

La società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. -----

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. -----

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. -----

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998"). -----

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. -----

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario. -----

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Le liste sono corredate: -----

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. ----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti". -----

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. -----

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione,

richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. -----

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. -----

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. -----

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. -----

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. -----

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. -----

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. -----

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. -----

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di

quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue: -----

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista; -----

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista; -----

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede. -----

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo immediatamente inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. -----

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa

ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. -----

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 3. che precede del presente articolo. -----

5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. -----

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. -----

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. -----

----- Articolo 18 -----

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società. -----

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito. -----

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente. -

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. -----

----- Articolo 19 -----

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. -----

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale. -----

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun membro del collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. -----

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli sopra elencati. -----

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione. -----

----- Articolo 20 -----

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto. -----

----- Articolo 21 -----

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi. -----

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. -----



3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima. -----

----- Articolo 22 -----

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17 dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica. -

----- Articolo 23 -----

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative e l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile e comunque fino ad un importo massimo di euro 400.000.000,00.= (quattrocentomilioni virgola zero zero), fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società. -----

----- Articolo 24 -----

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile: -----

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. -- In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. -----

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio. -----

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il

periodo del loro mandato di amministratori; -----  
b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi; -----  
c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri; -----  
d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti; -----  
e) nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni dirigenziali in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. -----  
Il Consiglio provvede, inoltre, a conferire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti. -----  
In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto. -----  
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione. -----  
f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché può determinare i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. -----

#### ----- Articolo 25 -----

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta. -----

#### ----- Articolo 26 -----

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. -----
2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. -----
3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori

indennità o compensi di altra natura. -----

----- **CAPO V. COLLEGIO SINDACALE** -----

----- Articolo 27 -----

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima. -----

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. --- I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. -----

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. -----

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. -----

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti. -----

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. -----

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della

lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. -----

La società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. -----

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. -----

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. -----

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Le liste sono corredate: -----

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti; -----

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. -----

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore

ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. -----

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà. -----

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. -----

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. -----

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco. -----

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: -----

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; -----

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. -----

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla

carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. -----

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi. -----

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti. -----

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. -----

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno

prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. -----

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. -----

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. -----

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa. -----

#### ----- **Capo VI. REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

##### ----- **Articolo 28** -----

La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

L'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico. -----

#### ----- **Capo VII. BILANCIO ED UTILI** -----

##### ----- **Articolo 29** -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto previsto al precedente articolo 10, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla

gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998. -----

----- Articolo 30 -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo. -----

2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. -----

----- Articolo 31 -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge. -----

----- Articolo 32 -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società. -----

**CAPO VIII. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI**

----- Articolo 33 -----

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi. -----

----- Articolo 34 -----

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia. --

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----